



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: CRITERI DI CALCOLO ISEE PER L'ACCESSO ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI RICOVERO: CORRETTEZZA DEL COMPUTO DELL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO E CONFORMITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE ALLA NORMATIVA NAZIONALE

Il sottoscritto Consigliere comunale,

PREMESSO CHE

in forza della normativa vigente, l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) costituisce il parametro nazionale esclusivo per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ivi inclusa la compartecipazione al costo delle rette di ricovero per persone anziane e disabili non autosufficienti;

la Corte Costituzionale, ha ribadito che l'ISEE è strumento afferente ai livelli essenziali delle prestazioni; con specifico riguardo all'assegno di accompagnamento, esclude esplicitamente tale emolumento dal calcolo del reddito rilevante ai fini ISEE, in quanto trattasi di provvidenza assistenziale indisponibile, destinata a compensare il maggior costo connesso alla non autosufficienza e non suscettibile di essere computata come capacità economica della persona;

il Consiglio di Stato con plurime pronunce, ha annullato regolamenti comunali e delibere di giunta che prevedevano soglie massime di ISEE o fasce di compartecipazione tali da escludere de facto l'accesso all'integrazione economica per i soggetti che superino detti limiti, anche quando l'intero reddito non sia sufficiente a coprire il costo della retta;

sono pervenute segnalazioni di cittadini torinesi, anziani con disabilità grave e invalidità al 100%, non autosufficienti e ricoverati presso strutture residenziali, ai quali il Comune di Torino ha negato la compartecipazione alla retta adducendo il superamento della soglia ISEE fissata dal vigente regolamento comunale, pur risultando il costo della retta superiore all'ISEE calcolato secondo la normativa vigente.

CONSIDERATO CHE

appare fondata la preoccupazione che il Comune di Torino stia applicando un regolamento e/o delibere di giunta che introducono parametri difforni da quelli stabiliti dalla normativa statale, con potenziale violazione dei livelli essenziali delle prestazioni e conseguente danno ai soggetti più

vulnerabili;

la questione assume rilievo di particolare gravità laddove risultasse che, nel calcolo dell'ISEE, rilevante ai fini della compartecipazione, l'Amministrazione stia illegittimamente includendo l'assegno di accompagnamento, neutralizzando così la tutela prevista espressamente dal legislatore nazionale a favore dei non autosufficienti;

una simile prassi applicativa esporrebbe il Comune a rilevante contenzioso amministrativo, con rischio concreto di condanna alle spese e di obbligo di ripetizione delle somme indebitamente non erogate, con aggravio per le finanze comunali.

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere

se il vigente regolamento comunale e le delibere di giunta che disciplinano la compartecipazione al costo delle rette di ricovero sociosanitarie siano stati verificati e risultino pienamente conformi alla normativa vigente e ai principi espressi dalla Corte Costituzionale in materia di livelli essenziali delle prestazioni, con particolare riferimento al divieto di introdurre soglie massime ISEE che determinino l'esclusione totale dall'integrazione economica;

se, nel calcolo dell'ISEE rilevante ai fini della compartecipazione, il Comune di Torino stia correttamente escludendo l'assegno di accompagnamento dalla componente reddituale dell'indicatore, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

quante istanze di compartecipazione alla retta di ricovero siano state presentate negli anni 2022, 2023, 2024, 2025, quante siano state accolte e quante rigettate per superamento della soglia ISEE prevista dal regolamento comunale, con indicazione del numero di dinieghi riguardanti soggetti il cui costo della retta fosse superiore all'ISEE certificato;

se l'Amministrazione abbia già valutato ovvero intenda valutare in tempi brevi la revisione del regolamento e delle delibere vigenti al fine di adeguarli alla normativa statale e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, prevenendo così l'insorgere di contenzioso e garantendo la tutela effettiva dei soggetti più vulnerabili;

quali misure di tutela immediata intenda adottare il Sindaco nei confronti dei cittadini che abbiano già subito un diniego illegittimo, e in particolare se sia intenzione dell'Amministrazione procedere, in autotutela, alla revisione dei provvedimenti di rigetto emanati in applicazione di previsioni regolamentari difformi dalla normativa nazionale.

Torino, 19/03/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giuseppe Ianno'